



## FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Roma, 30 settembre 2005

Circolare n. **46/2005**

A

- **Società affiliate**
- **Organi Federali Centrali e Territoriali**
- **Ufficiali di Gara**

LORO INDIRIZZI

---

OGGETTO: **Statuto Federale: errata corrige**

Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI, in data 9 settembre 2005, ha deliberato l'errata-corrige all'articolo 7 (commi 2a e 2.1) e alla numerazione dell'art. 8 dello Statuto Federale.

In allegato si rimette il testo dei sopra citati articoli contenenti le modifiche apportate.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
(M.d.S. Alvaro Carboni)

# STATUTO FEDERALE

## Articolo. 7 – Convocazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria si riunisce entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi in seduta ordinaria per il rinnovo delle cariche federali e per l'approvazione del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale da sottoporre a verifica alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale è stato approvato. Si riunisce altresì al termine di ciascun biennio per la verifica dello stato di realizzazione del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale.
2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente Federale su conforme decisione del Consiglio Federale, quando ricorrano gravi circostanze o per procedere a modifiche di Statuto. E' convocata altresì, nei seguenti casi:
  - a) a seguito di richiesta scritta da parte della metà più uno delle Società o Associazioni sportive aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
  - b) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Consiglieri;
  - c) quando ne facciano richiesta:
    - la metà più uno degli atleti maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
    - la metà più uno dei tecnici aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
  - d) nel caso di parere negativo sul bilancio consuntivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, o per mancata approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI; dovrà essere convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio stesso da parte delle sole società ed associazioni sportive;
  - e) per procedere a nuove elezioni in caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri federali;
  - f) per integrazione degli Organi federali o il rinnovo degli stessi in caso di decadenza anticipata, nelle ipotesi previste dal presente Statuto.
- 2.1. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver svolgimento entro i successivi 30 gg..
3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è comunicato almeno venti giorni prima dell'assemblea ordinaria ovvero dieci giorni prima dell'assemblea straordinaria a tutti gli aventi diritto a voto a mezzo raccomandata o con mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza il quale riceverà la convocazione presso la sede indicata sul modulo di affiliazione o come da ultima valida comunicazione. La convocazione deve indicare: luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, comprensivo dell'indicazione dei voti plurimi attribuiti.

(segue)

## **Articolo 8 – Costituzione dell'Assemblea**

1. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi statutariamente previsti, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti a condizione che detengano 1/4 dei voti.
2. L'assemblea nazionale elettiva, al termine del quadriennio olimpico, provvede con votazioni separate e successive a:
  - a) approvare il consuntivo del bilancio programmatico di indirizzo quadriennale
  - b) eleggere il Presidente federale
  - c) eleggere i componenti del Consiglio Federale
  - d) eleggere il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
  - e) eleggere i componenti della Commissione Unica d'Appello
  - f) approvare il bilancio programmatico di indirizzo quadriennale
  - g) delibera su proposta del Consiglio Federale la nomina di cariche onorifiche.
3. Alle Assemblee ogni Affiliato partecipa con tre rappresentanti: il presidente (direttamente o per delega), il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, questi ultimi eletti nell'ambito della Società o Associazione sportiva dagli atleti e dai tecnici della stessa, di cui all'art. 6, punto 2 del presente Statuto.
4. I presidenti delle Società o Associazioni sportive affiliate o loro delegati votano:
  - a) Per l'elezione del Presidente Federale;
  - b) per l'elezione dei dieci Consiglieri federali;
  - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) per la Commissione Unica d'Appello.
5. I rappresentanti dei tecnici presenti all'Assemblea Nazionale votano:
  - a) Per l'elezione del Presidente Federale;
  - b) per l'elezione dei due rappresentanti dei tecnici in Consiglio Federale;
  - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) per la Commissione Unica d'Appello.
6. I rappresentanti degli atleti presenti all'Assemblea Nazionale votano:
  - a) Per l'elezione del Presidente Federale;
  - b) per l'elezione dei tre rappresentanti degli atleti in Consiglio Federale;
  - c) per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) per la Commissione Unica d'Appello.
7. Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Federale ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
8. Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e controprova, mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o per procedimento elettronico.
10. Risulta eletto alla carica di Presidente federale il candidato che avrà riportato la metà + 1 dei voti presenti, per le altre cariche risultano eletti i candidati che avranno riportato maggior numero di voti. In caso di parità si procede a ballottaggio tra chi ha riportato ugual numero di voti. I delegati possono esprimere una sola preferenza. Le stesse norme si applicano a livello territoriale.